



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 12 giugno 2013

Ns. Prot. n. 1193

**ALL'AZIENDA TERRITORIALE
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
Via Roma n° 49
64100 TERAMO
FAX 0861211973**

Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento di n° 1 incarico di collaborazione a progetto per la realizzazione di attività sperimentali nell'ambito del Comune di S. Egidio alla Vibrata "Contratto di Quartiere" L. 21/2001 – DM 30/12/2002.

In merito all'avviso in oggetto, questo Ordine intende sottoporre a codesta Azienda alcune criticità ravvisate.

Preliminarmente è da chiarire la specifica natura dell'incarico.

Infatti mentre l'oggetto dell'avviso cita "n° 1 incarico di collaborazione a progetto", poi nel corpo del medesimo si legge: "cui affidare la realizzazione dell'attività progettuale" (pag. 1, terzo capoverso); ancora al punto 1) del quarto capoverso: "specifici rapporti per ciascuna attività sperimentale, comprendenti i risultati delle ulteriori indagini e verifiche di prestazioni effettuate", prestazione che configurerebbe il collaudo delle attività sperimentali in materia "dei sistemi impiantistici adottati"; ancora a pag. 2, primo capoverso: "L'incaricato deve essere in possesso della necessaria esperienza in merito all'applicazione delle tecniche necessarie per la realizzazione dell'attività progettuale"; pag. 2, secondo capoverso: "L'attività progettuale ...ecc.".

Da quanto sopra ne discende che trattasi di incarico di natura professionale e quindi soggetto alla disciplina del D. Lgs 163/2006 csmi e regolamento di attuazione.

Nell'ipotesi appena richiamata, cui questo Ordine dà interpretazione, si elencano le cennate criticità rilevate:

- 1) Le attività progettuali richieste, trattandosi prevalentemente di impiantistica, attengono alle professioni di ingegnere e/o architetto;
- 2) Le attività progettuali richieste sono in contrasto con il sistema di affidamento a mezzo di contratti a tempo determinato (art. 91, comma 8, del D. Lgs 163/2006);
- 3) Per la prestazione professionale non è assolutamente prescritta l'iscrizione al centro per l'impiego;
- 4) La residenza come discriminante è soggetta a procedura di infrazione in quanto la comunità europea ha già ampiamente chiarito che trattasi di limitazione della libertà di circolazione di merci, servizi e lavoratori. In effetti se male non ricordo l'art. 39, del Trattato CE garantisce il diritto dei lavoratori alla libera circolazione nell'ambito della Comunità e specifica che la libertà di circolazione implica gli ulteriori diritti a rispondere alle offerte di lavoro, a spostarsi liberamente nel territorio degli Stati e a prendervi dimora. Ne consegue che le clausole di un bando che prefigurano un vantaggio assolutamente condizionante per l'esito del procedimento di scelta del contraente a favore di persone particolarmente radicate in un determinato ambito

territoriale, risultano e incompatibili con i principi e norme comunitarie e si pongono anche in contraddizione con i principi di parità di trattamento contenuti nella Suprema Carta.

In definitiva si invita codesta Azienda alla rivisitazione dell'avviso in epigrafe tenendo conto dei rilievi avanzati, con diffida che in caso di serbata inerzia si procederà alla denuncia delle irregolarità rappresentate con segnalazione alle autorità Amministrative e giudiziarie competenti.
Buon lavoro.



IL PRESIDENTE
(Ing. Alfonso Marcozzi)